XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2278

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BONOMO

Disposizioni per garantire la rappresentanza degli iscritti all'Unione nazionale mutilati per servizio nei procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio

Presentata il 28 novembre 2019

Onorevoli Colleghi! — Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è stata disposta, nei riguardi degli impiegati delle pubbliche amministrazioni, la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Nell'ambito di tali procedimenti non è fatta nessuna menzione dell'Unione nazionale mutilati per servizio, un ente morale che rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali di soggetti che sono caduti o hanno riportato invalidità nella lotta contro la criminalità o nei delicati compiti di amministrare la giustizia, tutelare le istituzioni o difendere il territorio, che conseguentemente non vi partecipa in alcuna forma. Tale partecipazione, invece, è stata riconosciuta, rispetto ai propri assistiti, ad analoghe associazioni (l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi e l'Associazione nazionali mutilati e invalidi civili).

Inoltre, è bene evidenziare che l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro è presente per legge nei vari organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a livello nazionale, regionale e provinciale; sotto questo profilo, sembra pienamente legittimo richiamarsi ai principi più volte evidenziati dalla stessa Corte costituzionale: « c'è violazione del principio di uguaglianza quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee », come quelle evidenziate, « si ha disciplina giuridica differenziata, determinando situazioni arbitrarie e ingiustificate » (Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 1981).

Pertanto, la presente proposta di legge intende consentire la rappresentanza degli iscritti all'Unione nazionale mutilati per servizio presso le pubbliche amministrazioni, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. XVIII LEGISLATURA A.C. 2278

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La Commissione medico-ospedaliera prevista dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nei procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio, è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un sanitario scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
- 2. Il Comitato di verifica per le cause di servizio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è formato, oltre che dai membri previsti dal comma 2 del medesimo articolo 10, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche da un esperto della materia indicato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
- 3. All'Unione nazionale mutilati per servizio è riconosciuto il diritto di accesso e di rilascio degli elenchi degli invalidi per servizio sottoposti a visita medica presso le Commissioni di cui al comma 1 e a successiva valutazione presso il Comitato di cui al comma 2, nonché presso le amministrazioni competenti alla gestione del trattamento pensionistico previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.



18PDL0084800